



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO ED OBBLIGO DI
DETERMINAZIONE DEI COSTI**

Sentenza del 24/02/2025, dep. 22/04/2025, n. 2611/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5.
Pres. Est. Reali

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio -
Criteri - Determinazione dei costi - Necessità – Fattispecie.

Massima

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. (Fattispecie relativa a reddito derivante da attività di carattere preminentemente intellettuale, nella quale la Corte territoriale, pur ribadendo il principio di diritto, ha tuttavia rigettato il motivo di appello del contribuente, osservando come né durante l'accertamento, né in sede contenziosa, era emerso o - comunque - era stato anche solo indicato dal contribuente medesimo un qualche criterio presuntivo in base al quale poter computare i costi da questi sostenuti).

Rif. normativi

Cost., art. 53

Rif.

DPR 29/09/1973 n. 600 artt.38, 39, 41

giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021. Rv. 660477 – 01

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018. Rv. 651111 – 01.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1506 del 20/01/2017. Rv. 642453 - 01

Anno pubb.

2025